

Assegno sociale: destinatari, requisiti e importo

L'assegno sociale è una prestazione di carattere **assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi** e spetta ai cittadini che si trovino in **condizioni economiche disagiate** e in possesso di **certe condizioni di reddito** (art. 3 commi 6/7 legge n. 335/1995).

L'assegno sociale ha preso il posto, dal 1° gennaio 1996, della **pensione sociale**.

È una prestazione **non reversibile** ai familiari superstiti.

□ Destinatari

Hanno diritto all'assegno sociale i **cittadini italiani** che:

- hanno compiuto il 65° anno di età;
- risiedono **effettivamente ed abitualmente** in Italia;
- sono sprovvisti di **reddito**, ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.

In particolari condizioni possono averne diritto i **cittadini comunitari**, gli **stranieri** titolari di carta di soggiorno o di **permesso di soggiorno Ce** nel caso di cittadini soggiornanti di lungo periodo.

Dal 1° gennaio 2009, per avere diritto all'assegno sociale, occorre avere inoltre soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia **per almeno 10 anni** (legge n. 133/2009).

Salvo che per gravi motivi sanitari opportunamente documentati da parte dell'interessato, l'Inps procede alla **sospensione dell'assegno sociale** in caso di **permanenza all'estero** per un periodo superiore ad un mese. Decorso un anno dalla sospensione in presenza del permanere di tale situazione, verrà **revocata** l'erogazione dell'assegno (Inps, msg. n. 12886/2008).

□ Requisito di reddito

I limiti reddituali che giustificano l'erogazione dell'assegno sociale sono indicati nella tabella successiva (Inps, circ. n. 167/2010):

Anno	Pensionato non coniugato		Pensionato coniugato	
	Reddito annuo	Imp. mens. ass. sociale	Reddito annuo	Importo mensile assegno sociale
2010	5.349,89 euro	411,53	10.699,78 euro	411,53 euro
2011	5.424,90 euro	417,30	10.849,80 euro	417,30

Alla formazione del reddito **concorrono i redditi**, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura (retribuzioni, salari, pensioni, rendite agrarie e da fabbricati ecc.). Si tiene conto anche dei **redditi esenti da imposte** o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, nonché degli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile (Inps, circ. n. 208/1996).

Il reddito da prendere in considerazione è pertanto solo quello personale o nel caso quello coniugale. Non rilevano redditi di altre persone (ad esempio figli) conviventi con il richiedente.

□ Importo

L'importo dell'assegno sociale è **determinato annualmente** in relazione **all'aumento percentuale delle pensioni**, sulla base del previsto decreto ministeriale.

In base al reddito personale o a quello coniugale (v. sopra), l'assegno sociale può essere **liquidato in misura intera o ridotta** (Inps, circ. n. 208/1996).

La **misura** massima dell'assegno spettante è determinata dalla differenza tra il limite di reddito previsto e il reddito dichiarato:

- spetta in **misura intera** se non si posseggono redditi;
- spetta in **misura ridotta**, fino alla concorrenza dell'assegno sociale, se si posseggono redditi in misura inferiore all'importo dell'assegno sociale;
- **non spetta** se si posseggono redditi superiori all'importo dell'assegno sociale.

Situazione del pensionato non coniugato

Assegno sociale pari alla misura intera (411,53 euro per il 2010)



Se non si hanno redditi

Assegno sociale in misura ridotta



Pari alla differenza tra l'importo annuo dell'assegno sociale (per il 2010 5.349,89 euro in caso di pensionato non coniugato) e il reddito dichiarato

Non spetta



Se si posseggono redditi eccedenti il valore annuo (per il 2010 5.349,89 euro in caso di pensionato non coniugato).

La **misura** massima dell'assegno è determinata per il **pensionato coniugato** dalla differenza tra il limite di reddito coniugale previsto e il reddito dichiarato:

- spetta in **misura intera** se non si posseggono redditi;

- spetta in **misura ridotta** se si posseggono redditi in misura inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale;

- **non spetta** se si posseggono redditi superiori al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Non si procede al cumulo del reddito dell'interessato con quello del coniuge nel caso di **separazione legale** o di comprovato **stato di abbandono** (Inps, circ. n. 12/1990 e n. 248/1990).

L'importo mensile dell'assegno è dato dalla misura massima spettante, divisa per **13 mensilità**. È determinato provvisoriamente sulla base del reddito presuntivo dichiarato o dei redditi denunciati dal pensionato memorizzati sul **Casellario centrale** dei pensionati, e viene eventualmente conguagliato nell'anno successivo.

L'assegno sociale decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L'assegno sociale è **esente da imposte**.

□ **Maggiorazione**

Dal 2001 l'importo dell'assegno sociale è stato maggiorato di una **quota fissa** non soggetta a perequazione di:

- 12,91 euro mensili per coloro che hanno una età superiore a 65 anni;

- 20,66 euro mensili per coloro che hanno un'età superiore a 75 anni.

Tali maggiorazioni sono in parte cambiate in quanto dal 2002 per i pensionati con almeno 70 anni di età (o con un'età ridotta di un anno ogni cinque anni di contribuzione versata in qualsiasi fondo o gestione fino ad una riduzione massima di 5 anni) la maggiorazione è stata incrementata di una cifra variabile fino al raggiungimento di un importo mensile del trattamento pensionistico di **516,46** euro soggetto a perequazione annuale dal 2003 e rivalutato a 580 euro da gennaio 2008 soggetto anch'esso a perequazione (art. 38 legge n. 448/2001). È rimasta pertanto la maggiorazione indicata per gli over 65 anni, mentre quella per gli over 70 ha riassorbito quella per gli over 75 ed è variabile.

Per averne diritto occorre che:

- il pensionato solo **non possiegga** redditi pari o superiori all'importo annuo dell'assegno sociale e della maggiorazione stessa;

- il pensionato **coniugato** oltre al requisito reddituale non possiegga redditi cumulati con quelli del coniuge pari o superiori alla somma del limite stesso e l'importo annuo del trattamento minimo del Fpld.

La maggiorazione e l'incremento possono essere **concessi in misura ridotta** fino a concorrenza dei limiti di reddito.

Si devono **considerare i redditi conseguiti nel corso dello stesso anno** nel quale la maggiorazione è corrisposta, **conteggiando** i redditi di qualsiasi natura compresi quelli esenti da imposte ed i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva.

Non si considerano i redditi derivanti da:

- trattamenti di famiglia;

- indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- pensione di guerra;
- indennizzo risarcitorio per i danni subiti da trasfusioni e vaccinazioni;
- il reddito catastale della casa di abitazione.

Valori 2011 delle maggiorazioni (Inps, circ. n. 167/2010)		
	2011	
Da 65 anni	mensile	186,57 (variabile)
	annuo	2.425,41 (variabile)
Da 70 anni	mensile	186,57
	annuo	2.425,41
	Reddito pensionato solo	Reddito coniugale
2011	5.424,90	13.275,21

□ Ricovero

Qualora il titolare dell'assegno sociale sia ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico di Enti pubblici, l'assegno sociale verrà ridotto sino ad un massimo del 50% (Inps, circ. n. 65/2003).

Nel caso in cui la quota presso i predetti istituti o comunità sia parzialmente a carico dell'interessato o dei suoi familiari, l'assegno sociale viene corrisposto:

- in **misura intera**, se l'importo della retta a carico dell'interessato o dei familiari risulta pari o superiore al 50% dell'assegno sociale;
- in **misura ridotta del 25%**, se l'importo della retta a carico dell'interessato o dei familiari risulta inferiore al 50% della misura dell'assegno sociale.

□ Revoca

Nel caso di **liquidazione di altra pensione** con redditi che superano il limite annuo, l'as-

segno sociale diventa indebita e va revocata dalla data di decorrenza della nuova pensione.

Per accertare la sussistenza del diritto all'assegno sociale, a seguito della concessione della nuova pensione, si procederà alla **verifica reddituale** - personale e familiare.

Per accertare la permanenza dei requisiti di reddito si dovrà considerare il **reddito dell'anno in corso**, relativo alla eventuale nuova prestazione liquidata a favore del titolare dell'assegno sociale o del coniuge e sommare a tale importo i redditi conseguiti a titolo diverso, relativi all'anno precedente.

Se l'importo così ottenuto supera il limite massimo di reddito personale o coniugale previsto per il medesimo anno, si procede alla **revoca** della prestazione e al recupero delle rate riscosse e non dovute dal 1° giugno 2010 ovvero dalla decorrenza della nuova prestazione, se successiva.

Per la verifica del diritto al mantenimento dell'assegno sociale, l'importo della nuova prestazione liquidata al titolare ovvero al coniuge è attribuito, per competenza, a partire dall'anno di decorrenza di quest'ultima (Inps, circ. n. 126/2010).

□ Domanda

Può essere presentata alla sede Inps, direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato oppure inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Il modulo di domanda è a disposizione presso le sedi Inps o gli Enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it.

Il richiedente deve **autocertificare** le condizioni relative alla **residenza e allo stato civile, nonché quella reddituale**.